

## REGOLAMENTO (CE) N. 1262/2000 DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2000

che stabilisce talune misure di controllo concernenti i pescherecci che battono bandiera di parti non contraenti dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità è parte contraente della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca dell'Atlantico nord-occidentale, in appresso denominata «convenzione NAFO» (3).
- (2) La convenzione NAFO stabilisce un quadro idoneo alla cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse ittiche mediante, tra l'altro, l'istituzione di un'organizzazione internazionale nota come l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, in appresso denominata «NAFO», e l'adozione di proposte riguardanti misure di conservazione e di attuazione per le risorse ittiche presenti nella zona di regolamentazione NAFO, che diventano vincolanti per le parti contraenti.
- (3) La pratica di ricorrere a pescherecci battenti bandiera di parti non contraenti della NAFO in modo da evitare di doversi conformare alle misure di conservazione e di attuazione adottate dalla NAFO resta uno dei fattori che pregiudica gravemente l'efficacia di tali misure e va pertanto scoraggiata.
- (4) La NAFO ha ripetutamente invitato le parti non contraenti in questione ad aderire alla convenzione o ad accettare di applicarne le misure di conservazione e di attuazione, affinché si assumano le proprie responsabilità per quanto riguarda i pescherecci battenti la loro bandiera.
- (5) Durante la 19ª riunione annuale svoltasi nel settembre 1997, la NAFO ha deciso di adottare un programma inteso a promuovere il rispetto delle misure di conserva-

zione e di attuazione della NAFO da parte dei pescherecci di parti non contraenti, con l'obiettivo di evitare che l'efficacia delle misure di conservazione e di attuazione stabilite dalla NAFO venga compromessa dai pescherecci delle parti non contraenti.

- (6) Tale programma prevede, tra l'altro, l'ispezione obbligatoria dei pescherecci di parti non contraenti, quando questi ultimi si trovano per propria volontà nei porti delle parti contraenti e, per quanto riguarda la pesca di più specie nella zona di regolamentazione NAFO, il divieto di procedere a sbarchi e trasbordi se nel corso di detta ispezione si constata che le catture sono state effettuate contravvenendo alle misure di conservazione e di attuazione stabilite dalla NAFO e ad altre misure collaterali adottate dalle parti contraenti.
- (7) Nel corso della 20ª riunione annuale della NAFO svoltasi nel settembre 1998, alcune disposizioni del programma sono state precisate per quanto concerne i trasbordi in mare e i relativi avvistamenti.
- (8) Nel corso della 21ª riunione annuale della NAFO, svoltasi nel settembre 1999, sono state apportate ulteriori precisazioni per quanto concerne i pescherecci privi di nazionalità.
- (9) A norma del trattato, l'autorità sulle acque interne e sui porti è esercitata dagli Stati membri. Tuttavia, per quanto riguarda l'accesso alle infrastrutture portuali comunitarie da parte di pescherecci di parti non contraenti avvistati nello svolgimento di attività alieutiche nella zona di regolamentazione NAFO, è necessario adottare misure aggiuntive uniformi a livello comunitario, a complemento delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (4) e garantire che le operazioni di tali pescherecci nei porti della

(1) GU C 56 del 29.2.2000, pag. 1.

(2) Parere espresso il 19 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella GU).

(3) GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1.

(4) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5).